



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA
U.O.10- EDILIZIA PRIVATA

DECRETO DI SOSPENSIONE
(art.22 della L. 2/2/74 n.64)

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

- VISTA la Legge 2/2/74 n.64;
- VISTO il Verbale di accertamento redatto in data 28.10.2014 dall'Arch.Barbarino Paolo F.sco, funzionario di questo Ufficio, dal quale si evince che nel Comune di Enna in C.da Mandrascate Fg. 221 part.IIa n°59-65 sono state realizzate opere abusive, di seguito descritte:
- I lavori consistono nella realizzazione di una tettoia con struttura costituita da tavelloni e lame di ferro a doppia T, la realizzazione di un muro di contenimento lateralmente all'edificio esistente, realizzazione di una piccola struttura in c.a. adibita a pollaio, una piattaforma con struttura in muratura e realizzazione di due vasche con struttura in muratura per la raccolta di acque.
- CONSIDERATO che le suddette opere abusive sono di proprietà della Ditta: [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e [redacted] nata a [redacted] il [redacted], coniugi, entrambi residenti a Valguarnera Caropepe(En) rispettivamente in Via [redacted]
- che il Comune di E N N A è compreso fra quelli classificati sismici di seconda categoria e che, pertanto il suddetto proprietario era tenuto a munirsi della preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 64/74;
- ACCERTATO che in tal senso nessuna autorizzazione è stata rilasciata da questo Ufficio;

ORDINA

al suddetto proprietario, con effetto immediato, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art.22 della Legge 2/2/74 n. 64.

Un esemplare del presente Decreto viene notificato all'interessato, con l'avvertenza che l'ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria, interessata con atto a parte, diverrà irrevocabile.

Si rappresenta, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30.04.1991 n.10, che avverso il presente Decreto di sospensione è possibile esperire ricorso gerarchico, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, all'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60.

N. 060764 Enna 10 APR. 2015

